



Rep. Ord. N° 416 del 04/07/2016

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Poerio

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza dirigenziale n° 48/2011 sono stati istituiti gli stalli per la sosta dei veicoli in servizio taxi in via Poerio;

Considerato che:

- con disposizione dirigenziale prot. n. 54014 del 02/02/2016 sono state modificate le piazzole di stazionamento dei taxi a Mestre Centro ;
- tale disposizione riduce gli stalli di sosta in via Poerio a due e prevede la loro redistribuzione e potenziamento sull'area del Centro di Mestre;
- con ordinanza dirigenziale n° 185 del 19/03/2015 sono stati istituiti due stalli di scorrimento lungo la bretella che da Piazza XXVII Ottobre conduce a Piazzetta XXII Marzo;
- con ordinanza dirigenziale n° 954 del 24/12/2015 sono stati istituiti cinque stalli di sosta per veicoli in servizio taxi in Piazzale Cialdini;
- con ordinanza dirigenziale n° 104 del 26/02/2016 sono stati istituiti uno stallo di sosta per veicoli in servizio taxi in via G. Bruno e due stalli in Piazzale Donatori di Sangue;

Riconosciuto che:

- è stato completato lo spostamento degli stalli di sosta dei taxi secondo quanto previsto dalla disposizione dirigenziale prot. n. 54014 del 02/02/2016;
- si rende necessario ridefinire l'organizzazione delle aree di sosta a ridosso dell'area pedonale di via Poerio;
- la domanda di stalli per l'esecuzione di operazioni di carico e scarico a ridosso dell'area pedonale è elevata e continua;

Considerato inoltre che:

- la circolazione nel tratto di via Brenta Vecchia compreso tra via Poerio e via Olivi avviene a doppio senso vi marcia, senza obbligo di transito dei veicoli nel tratto a senso unico;
- seppur in via temporanea a seguito dei lavori del nuovo polo Museale di via Poerio gli stalli di sosta presenti lungo via Brenta Vecchia, per esigenze di cantiere, subiranno un considerevole riduzione;

Ravvisata pertanto l'esigenza di incrementare le aree di sosta a ridosso dell'area pedonale del Centro di Mestre:

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA**1. regolamentare la circolazione in via Poerio, tra il civico n° 11 ed il civico n° 31, secondo le seguenti disposizioni:**

- a) segnalare quattro stalli di sosta per operazioni di carico e scarico della durata di 30 minuti massimo dalle ore 7:30 alle 19:00. Dette aree di sosta dalle ore 19:00 alle 7:30 dei giorni feriali e nei giorni festivi sono da intendersi stalli di sosta a pagamento, regolati dalle vigenti disposizioni di utilizzo;
- b) segnalare due stalli di sosta a pagamento;
- c) segnalare due stalli di sosta riservati ai veicoli in servizio taxi;
- d) segnalare due stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità e Trasporti, ed al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora di effettuazione degli interventi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 01/07/2016

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori

